

II DL N. 16 DEL 2023: PROROGA DELLA PROTEZIONE TEMPORANEA PER LE PERSONE PROVENIENTI DALL'UCRAINA

*La guerra che ha sconvolto l'Ucraina dura da più di un anno e ha causato, oltre a migliaia di morti, anche **circa 5 milioni di rifugiati nei Paesi europei** e circa 7 milioni di sfollati interni alla stessa Ucraina.*

*Secondo i dati della Protezione Civile, i profughi ucraini che hanno attraversato le nostre frontiere dal 24 febbraio 2022, data di inizio dell'invasione russa, sono **oltre 173mila e quasi la totalità (169mila) ha chiesto la protezione temporanea in Italia.***

*In Aula **abbiamo votato a favore** di questo decreto-legge che **proroga** fino al prossimo 31 dicembre 2023 le **misure di assistenza e di accoglienza** nei confronti delle persone che hanno dovuto lasciare l'Ucraina. Misure di assistenza e accoglienza **già adottate in attuazione del decreto-legge n. 21 del 2022.***

L'Italia, insieme all'Unione europea, ha sostenuto immediatamente il popolo ucraino. Un sostegno che è arrivato dalle istituzioni, dalla società civile, dal Terzo settore, spesso dai singoli cittadini.

*Durante la [discussione generale, attraverso le parole di Paolo Ciani \(PD-IDP\)](#), abbiamo **ringraziato "le migliaia di nostri concittadini** che hanno aiutato questi profughi, aprendo le loro case, le loro famiglie, aiutandoli economicamente, inviando generi di conforto, partecipando a missioni di cooperazione. La guerra, oltre a morte e distruzione, ha generato anche un immenso **esodo, al 90 per cento donne e bambini**, a cui abbiamo dovuto e voluto dare risposte. È stato un grande momento di **generosità e fraternità del nostro popolo, che ha fatto onore all'Italia tutta**".*

*In Parlamento abbiamo cercato di migliorare il testo di questo decreto, ad esempio abbiamo proposto un emendamento che avrebbe consentito ai profughi ucraini di **accedere automaticamente** all'assistenza erogata dal **Servizio Sanitario Nazionale** e alla relativa iscrizione presso le Asl. Ma la **maggioranza di centrodestra ha bocciato** tutte le nostre proposte.*

*Abbiamo, inoltre, evidenziato come **alcune delle misure economiche di sostegno siano insufficienti.** Ad esempio per chi sceglie di non rientrare nel circuito pubblico di accoglienza ha ricevuto un contributo annuo, una tantum, di 900 euro. Davvero poca cosa. Ci siamo dichiarati **contrari anche rispetto alla scelta di coprire gli oneri complessivi** di questo provvedimento **sottraendoli** ai progetti di altri Ministeri, in particolare **al già modesto stanziamento destinato alla cooperazione allo sviluppo.***

*Questa è la prima volta che è stata attivata la **direttiva europea del 2001 che conferisce protezione temporanea** in caso di afflusso massiccio di sfollati e cittadini non comunitari*

che non possono rientrare nel loro Paese a causa di guerre, violenze e di violazione dei diritti umani.

Come ha ricordato [Laura Boldrini \(PD-IDP\) durante la dichiarazione di voto](#) “non è che mancassero o fossero mancate altre occasioni, però non era mai accaduto, neanche di fronte al massiccio afflusso di rifugiati siriani, che nel decennio scorso fuggivano da una guerra devastante, che ancora perdura. (...) Il nostro Paese ha dato una buona prova di sé e ha dimostrato che accogliere chi è costretto a fuggire da guerre e da persecuzioni. Questo **deve valere sempre** e non solo per i cittadini ucraini, perché la guerra è un evento devastante, traumatico, ed è tremendo **in Ucraina come lo è in Siria, in Yemen, in Eritrea e in Somalia**; la lista sarebbe lunghissima”.

La guerra in Ucraina purtroppo non accenna a finire ed emergono, come evidenziato da Laura Boldrini “**notizie inquietanti**, come quella secondo la quale il Regno Unito fornirebbe all’esercito ucraino munizioni all’**uranio impoverito** o quella della dislocazione di **armi nucleari** in Bielorussia annunciata da Putin. Due notizie che hanno prodotto una forte preoccupazione anche tra i nostri concittadini. Ma nei giorni scorsi **ha iniziato a muoversi l’Unione Europea con un’azione diplomatica** volta ad esplorare la strada per giungere finalmente ad una pace giusta. Sarebbe bene **che il governo italiano sostenesse con forza questo tentativo europeo**”.

Di seguito le principali misure previste dal decreto.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina” [AC 939](#) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali.

PROROGA DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E ACCOGLIENZA A SEGUITO DELLA CRISI UCRAINA (ART. 1)

L’articolo 1 **proroga fino al 31 dicembre 2023**, nuovo termine dello stato di emergenza, **le misure di assistenza e accoglienza** in favore delle persone provenienti dall’Ucraina, **già adottate** in attuazione del decreto-legge n. 21 del **2022** come successivamente rafforzate e rimodulate mediante i decreti-legge n. 50 (articolo 44) e n. 115 del 2022 (articolo 26).

In particolare il comma 1:

- **stabilisce la prosecuzione dell’accoglienza diffusa** per un massimo di 7.000 unità e di 49,6 milioni per l’anno 2023, autorizzando a tal fine anche convenzioni territoriali tra Regioni, enti del Terzo settore e privati, previo nulla osta del Dipartimento della protezione civile (lettera a);

- **proroga**, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, **l'elargizione del contributo di sostentamento** (lettera b);
- **rifinanzia**, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2023, il **contributo una tantum** finalizzato al rafforzamento, in via temporanea, dei servizi sociali e destinato ai comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea (lettera c).

Inoltre, si prevede un **incremento di circa 137,9 milioni di euro per l'anno 2023** delle risorse che finanziano **i centri governativi di accoglienza** ordinari e straordinari e **di 52,3 milioni** di euro per il 2023 del **Fondo nazionale** per le politiche e i servizi dell'asilo che finanzia le strutture territoriali della rete SAI, al fine di proseguire l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina (commi 4 e 5).

Infine, si dispone, nell'ambito del fabbisogno sanitario standard per l'anno 2023, **la prosecuzione della garanzia di accesso all'assistenza sanitaria** sul territorio nazionale per i richiedenti e titolari della protezione temporanea a condizioni di parità con i cittadini italiani (comma 6).

PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA PER INTERVENTO ALL'ESTERO IN CONSEGUENZA DEGLI ACCADIMENTI IN UCRAINA (ART. 1-BIS)

L'articolo 1-bis, introdotto in sede referente, **proroga fino al 31 dicembre 2023 lo stato di emergenza per intervento all'estero** in conseguenza degli accadimenti in atto in Ucraina al fine di garantire la prosecuzione delle attività di **soccorso e assistenza della popolazione ucraina svolte all'estero** dal Servizio nazionale nell'ambito del Meccanismo unionale di protezione civile.

PROROGA PERMESSI DI SOGGIORNO (ART. 2)

L'articolo 2 **proroga al 31 dicembre 2023 i permessi di soggiorno** in scadenza il 4 marzo 2023 rilasciati ai profughi provenienti dall'Ucraina in conseguenza al riconoscimento agli stessi da parte dell'Unione europea della protezione temporanea.

PROROGA DEL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI DEL PERSONALE MEDICO E SANITARIO UCRAINO (ART. 2-BIS)

L'articolo 2-bis, inserito in sede referente, dispone **la proroga** al 31 dicembre 2023 delle **deroghe** previste dalla normativa vigente sul riconoscimento delle **qualifiche professionali del personale medico e sanitario ucraino**. La finalità della norma è quella di **agevolare l'ingresso** in Italia dei cittadini ucraini in fuga a causa della situazione bellica in atto e **disporre per essi l'autorizzazione all'esercizio temporaneo di una professione sanitaria** o della professione di operatore socio-sanitario. Poiché in Ucraina non è prevista l'iscrizione all'albo professionale, la norma in esame si è resa necessaria al fine della verifica dell'effettiva qualifica professionale ad opera delle strutture sanitarie interessate. Si sottolinea che i predetti professionisti devono essere comunque muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati.

MISURE DI ASSISTENZA PER I MINORI NON ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA (ART. 3)

L'articolo 3 stabilisce che la somma pari ad un massimo di **100 euro pro capite al giorno in favore dei comuni che accolgono minori stranieri non accompagnati** provenienti dall'Ucraina è riconosciuta non più a titolo di rimborso per i costi sostenuti, bensì a titolo di **mero contributo** (comma 1, lettera a) e fissa al 30 settembre 2024 la data per la presentazione delle relative istanze da parte dei comuni interessati (comma 2). La novella riconosce inoltre al Commissario delegato la possibilità di avvalersi degli uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno (comma 1, lettera b) e incrementa le risorse attribuite al Commissario (comma 3).

COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO (ART. 4)

L'articolo 4 consente alla **Commissione nazionale per il diritto di asilo** di avvalersi, nel 2023 ed entro il limite di spesa di 150 mila €, di **non oltre 10 prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato**, in considerazione dell'eccezionale volume di richieste di protezione internazionale connesse al conflitto bellico in atto in Ucraina.

Il comma 1 precisa che la disposizione è finalizzata ad assicurare la **migliore funzionalità dei compiti di coordinamento** del Sistema nazionale di riconoscimento della protezione internazionale. Si prevede che detto personale sia reclutato tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro e che sia in possesso di professionalità di cui la Commissione stessa risulta non sufficientemente dotata.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE (ART. 5)

L'articolo 5 dispone, al comma 1, **l'incremento del Fondo per le emergenze nazionali di 61,5 milioni di euro per il 2023**. Il comma 2 reca le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame.

ENTRATA IN VIGORE (ART. 6)

L'articolo 6 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente **dal 3 marzo 2023**.